

ALFIO GRASSO

NOTAZIONI SULLE CONSUETUDINI PRATICATE
NELLA GIURISDIZIONE
DEL MONASTERO DI SANTA MARIA DI LICODIA

1. Intrattenersi sulle consuetudini locali è come ricordare tempi andati, tempi lontani che furono, con tutto quello che esse rappresentarono e che dettero luogo al formarsi, in senso lato, di un ambiente socio-economico, culturale, politico e giuridico, il quale trovò modo e, in prosieguo, spazio tanto da fare delle dette consuetudini un'applicazione aggiornata le quali trovarono la forza di inserirsi e rendersi compatibili con l'evolversi della società. La Sicilia dispose, come altri territori italici, di un vasto, ricco e complesso catalogo di consuetudini attraverso le quali si permise il formarsi di governi locali e si delegò spesso a laici ed ecclesiastici l'amministrazione della giustizia civile sopra gli abitanti del territorio sul quale i delegati (baroni, vescovi, abati) esercitavano la loro giurisdizione, spesso anche del mero e misto impero¹. Le consuetudini, infatti, si esternavano non solo in «regolamenti per la disciplina e gli ordini e i modi civili, ma [anche in] cose riguardanti e la forma di governo e la elezione dei magistrati, la giurisdizione loro: apparivano ancora ivi chiarissimamente le forme e le preminenze, i rapporti e le dipendenze feudali, e i modi delle giustizie e delle signorie e le loro competenze, e indi ancora trarsi dei rischiarimenti per le cose economiche». Ma le consuetudini non si limitarono a statuire soltanto questo, esse presero in considerazione

i titoli e gli argomenti che nella maggior parte degli anzidetti statuti (consuetudini) (...), riguarda[va]no alcuni regolamenti relativi alla custodia dei

¹ G.B. ROCCHETTI, *Diritto feudale comune e sicolo*, Palermo 1805, p. 131, secondo il quale «poiché si dicono *baroni* in Italia tutti i feudatari con giurisdizione, così anche nel nostro Regno sotto la voce generale *baroni* s'intendono tutti i feudatari, che amministrano giurisdizioni: tanto se avessero vassallaggio, quanto se non ne avessero». Ma v. anche A. ITALIA, *Sicilia feudale*, Genova-Roma-Napoli 1940, p. 378.

colti delle campagne, ai beni ereditari e dotali, alla maniera di poter testare delle doti delle mogli, e in che quantità po[tevano] farlo o in altra maniera disporne. Passa[va]no poi a trattare delle emancipazioni, e degli alimenti, che d[oveva]no i padri e le madri prestare ai loro figlioli (...), alla riscossione dei debiti, intorno ai contratti, e si parla[va] delle compre, delle locazioni, e condizioni, e dei pegni, e si tratta[va] dei coloni, e dei famigli, e delle servitù, e di cose a quelle appartenenti².

Le consuetudini, delle quali, di seguito, si farà discorso trovarono la loro sede applicativa in una zona inserita in un più vasto territorio che si estende attorno al minaccioso, che incute paura, quanto maestoso, stupendo e di splendida bellezza, il vulcano Etna³, e interessarono le Comunità situate alle sue pendici. La prima comunità ad avere regole consuetudinarie fu Catania che recepì, in piccolissima parte, quelle di Messina (comunione dei beni, ecc.), e, in misura considerevole, quelle della città di Siracusa; consuetudini che furono approvate da Ludovico D'Aragona, re di Sicilia (o della Trinacria), il 7 dicembre 1345. Seguirono, a ruota, nei secoli XIV e XV, poi, le approvazioni delle consuetudini delle altre Università dell'entroterra del vasto distretto catanese. Così ebbero un corpo di consuetudini, tutte derivate da quelle di Catania, le comunità di: Castiglione (1392), Paternò, Santa Maria di Licodia (1405), Randazzo (1466), Linguagrossa (1481) e Vizzini.

Il giureconsulto catanese Cosimo Nepita, infatti, commentando il Cap. XL *De iure prothomiseos et quibus competat* delle consuetudini di Catania, in proposito, ebbe a scrivere:

Et premitto quod consuetudo de iure prothomiseos non tantum viget in nostra civitate et eius territorio et in terra et territorio Jacis, sed etiam in terra et territorio, Paternionis, Adernionis et Mottae, in civitate Randatii, quae nostris consuetudinibus reguntur⁴.

² Così R. GREGORIO, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, in *Opere Scelte*, volume unico, Palermo 1858, pp. 49-50; cfr. anche E. SIPIONE, *Storie locali e di Sicilia negli usatici e consuetudini*, Catania 1984, p. 61.

³ Bellissima la descrizione dell'Etna fatta da Patrick Brydone (*Viaggio in Sicilia e a Malta*, Milano 1968, pp. 90-100): «È curioso pensare che questo monte riunisce in sé tutte le bellezze e tutti gli orrori, in una parola quanto di più opposto e dissimile esiste in natura. Qui si può osservare una voragine che un tempo ha eruttato torrenti di fuoco verdeggiare ora delle piante più belle, trasformata da oggetto di terrore in motivo di delizia. Qui si possono cogliere le frutta più squisite nate su quella che fino a poco fa non era che una roccia arida e nera. Qui il suolo è ricoperto di tutti i fiori immaginabili, e noi stessi ci aggiriamo in un mondo di meraviglia e contempliamo questo intrico di dolcezza senza pensare che sotto i nostri piedi c'è l'inferno con tutti i suoi terrori, e che soltanto poche iarde ci separano da luoghi di fuoco e di zolfo».

⁴ C. NEPITA, *In Consuetudines clarissimae civitatis Catinae commentaria*, Panormi 1594, p. 276.

L'indagine sulle consuetudini, come anticipato, sarà circoscritta a quell'area che, attorno al 1143, a seguito di concessione di terre e di vari altri diritti, fatta da Simone (del Vasto), conte di Policastro, ai monaci dell'antico monastero di San Leone del colle Pannacchio, trovasi incuneata tra il territorio del Principato di Paternò e quello della Contea di Adernò⁵. A seguito della detta concessione – consistente in terreni e privilegi – venne fondato il Monastero di Santa Maria di Licodia⁶ e affidata, alle autorità

⁵ Per quanto ci ricorda Vito Maria Amico nelle aggiunte alla *Sicilia Sacra, disquisitionibus et notitiis illustrata* dell'Abate Rocco Pirri (*Notizia IV, S. Nicolai de Arena cum annexis S. Mariae de Licodia*, Panormi 1733, p. 1157), il Monastero di Licodia era situato «in loco qui dicebatur Licodia, Adranum inter et Paternionem, ad quinque millia passus ab utroque dissito». Il confine certo, inalterabile che divide il territorio della Contea di Adernò da quello del principato di Paternò «è[ra] il torrente che scendendo dall'Etna tocca le vigne dette del Cavaliere dei Padri Cassinesi da Catania, e camin facendo in diverse terre e vigneti dei detti Padri, ed altri proprietari di questa [Biancavilla], di Paternò ed Adernò va a sboccare nel fiume Simeto. Questo torrente è quello che divide il Principato di Paternò, dalla Contea di Adernò, Biancavilla e Centorbi...» (così la *Lettera* del Sindaco di Biancavilla all'Intendente di Catania, «Archivio Storico Biancavilla», Corr., 1851, n. 673).

⁶ Seppure in nota è il caso di sottolineare che il monastero di Santa Maria di Licodia «*de tenimento Paternionis*» dal vescovo di Catania, Ruggero Oco, fu elevato, nel 1205, ad Abbazia. Con questo atto il vescovo nominava «*Petrus monachus Sanctae Agathae*» abate di Santa Maria di Licodia, concedendogli l'uso della mitra, del baculo e dell'anello piscatorio (cfr. C. ARDIZZONE, *I diplomi esistenti nella Biblioteca comunale ai Benedettini. Regesto*, Catania 1927, p. 32). Il vescovo nel compiere tale atto ricordava che il Casale (monastero) già esistente in Licodia, godeva di autonomia e non dipendeva dall'Arcidiacono di Catania. Secondo quanto scrissero Francesco e Giuseppe La Mantia (*Consuetudini di Santa Maria di Licodia*, Palermo 1898, p. 4), Federico D'Aragona convertì (1328) in monastero lo Spedale e la Chiesa di S. Nicolò l'Arena che il conte Simone di Policastro aveva fondato, nel 1156, presso Paternò per favorire i monaci del monastero di San Leone, ove, tra l'altro, presso quest'ultimo vi dimorò spesso e vi morì la regina Eleonora. Precisarono, inoltre, che questo monastero era più antico di quello fondato nella seconda metà del secolo XVI nella città di Catania. Pertanto è provato dell'esistenza di due monasteri titolati San Nicolò l'Arena, situati uno in territorio di Paternò e l'altro in territorio di Catania. In prosieguo i monaci di Licodia fecero costruire (1344), in zona più elevata e salubre, un nuovo monastero, abbandonando il vecchio che titolarono il monastero di *Licodia vecchia*, il cui luogo sprigionava epidemie malariche dagli esiti letali. Col 1° marzo 1345, l'abate Iacopo de Soris autorizzava i monaci a trasferirsi nella nuova sede. Nel 1359 il vescovo di Catania, Marziale, ordinò che i due monasteri di Santa Maria di Licodia e di San Nicolò l'Arena fossero riuniti nella gestione, costituendo una sola *ecclesia per unionem redacta et concessa* e soggetti all'Abate di Santa Maria di Licodia, anche se questi negli atti si sottoscriveva «Abate di Santa Maria di Licodia e San Nicolò l'Arena». (In proposito, cfr. oltre ai LA MANTIA, *Consuetudini di Santa Maria di Licodia*, cit., C. BIONDI, *Mentalità religiosa e patriato urbano a Catania secoli XIV-XV*, Messina 2001, p. 162). Dopo l'eruzione dell'Etna del 1532-1536, secondo quanto sostennero T. FAZZELLO, *Storia di Sicilia*, vol. I, Palermo 1817, pp. 162-163 e C. GEMMELLARO, *La vulcanologia dell'Etna*, Catania 1858, p. 89, nell'edizione ora curata da S. Cucuzza Silvestre, Catania, 1989 – che distrusse il monastero di San Leone e minacciò quello di San Nicolò l'Arena e dopo i danni sofferti per l'aggressione di predoni e militi contro il monastero di Santa Maria di Licodia, i monaci stabilirono di fissare la loro dimora in Catania «unanimiter Catanam eundum esse, deserendumque coenobium respondent». Ed è pressappoco da quel tempo che il monastero catanese di San Nicolò l'Arena assume particolare rilievo storico. Infatti, si iniziò a costruirlo nel 1558 e fu inaugurato nel 1578. Vale ricordare, tuttavia, che nonostante il trasferimento dei monaci presso il monastero catanese, quelli di Santa Maria di Licodia e di San Nicolò l'Arena non furono abbandonati. Quello di Licodia, nel 1644, fu restaurato e ingrandito, ma dipendeva da quello di

ecclesiastiche dello stesso, sia la governabilità del territorio, che la facoltà di popolarlo e, quindi, di renderlo produttivo, disponendo al riguardo un insieme di disposizioni regolamentari (consuetudini). Il campo d'indagine sarà, dunque, di tipo settoriale, con particolare riferimento alle consuetudini rivolte alla tutela delle coltivazioni agricole dai danni prodotti dagli animali, nonché alla locazione di «magazeni ed altri predii», al pagamento del «terraggio» (canone) ed altri argomenti ancora, sempre di natura agricola; aspetti che saranno messi in risalto nel corso della presente trattazione e, per quanto compatibile, sarà pure tentata qualche notazione comparatistica con le consuetudini delle altre Comunità etnee.

Come ricordato, il territorio ricade alle pendici del lato sud dell'Etna, il quale per la sua oggettiva e naturale posizione fu (ed è) ricco d'acqua che, da tempo immemorabile, ha sempre soddisfatto sia i bisogni idrici delle popolazioni, compresi quelli, un tempo, della città di Catania⁷, sia quelli per l'irrigazione dei terreni ed in particolare per quelli idonei alle colture pregiate (orti, giardini) sia quelli alimentari degli armenti. Ciò consentì *ab antiquo*, ad opera dell'uomo, di creare e sviluppare un paesaggio agrario ricco di rigogliosa vegetazione che dette lustro e splendore non solo al territorio *de quo*, ma all'intero *hinterland* del distretto catanese, le cui popolazioni delle relative comunità (adornese, paternese, catanese, ecc.) ivi insediate crebbero vistosamente di numero e prosperarono economicamente. È d'uopo rilevare, infatti, che i centri situati alle pendici dell'Etna crebbero e, di conseguenza,

San Nicolò l'Arena di Catania. Anzi, esso «si appart[eneva] in feudo al monastero di San Nicolò l'Arena di Catania (...). La sua popolazione si fa[ceva] ascendere a mille abitanti, i quali ven[iva]no governati nelle spirituali da un padre benedettino, che porta[va] il titolo di parroco» (così F. SACCO, *Dizionario geografico del Regno di Sicilia*, Palermo 1799, t. I, p. 262). Il Casale di Santa Maria di Licodia – comprensivo del monastero – con decreto del 20 agosto 1840 e con decorrenza 1° gennaio 1841 venne elevato a comune autonomo, «con amministrazione isolata ed indipendente da quella di Paternò, cui è[ra] aggregato».

⁷ La ricchezza delle fonti acquifere nel territorio considerato fu data dalla grande sorgente di Licodia detta la *Botte*. Di questa sorgente, che misurava un volume di 46 zappe – ossia mc 28698,833 – venne costruito, in età romana, un acquedotto che portava l'acqua a Catania in grandissima abbondanza. Di questo acquedotto, spesso indicato nelle carte medievali *sayam veterem*, fu detto che esso non era «punto minor di quello che si vede a Roma» (FAZZELLO, *Storia di Sicilia*, cit., p. 174. Cenni pure in G. SAVASTA, *Memorie storiche della città di Paternò*, Catania 1905 [Edizione *Il confronto*, 1988], *Appendice IV*, p. 335). Per l'abbondanza d'acqua, oltre all'acqua grande della *Botte*, va segnalata la sorgente della *Pantelmon*, o del *Cherubino*, detta anche della *Beveraturella* (cfr. G. RECUPERO, *Storia naturale e generale dell'Etna* (opera postuma a cura di Agatino Recupero), vol. I, Catania 1815, p. 212). Il tratto iniziale dell'acquedotto presso Santa Maria di Licodia può essere rilevato dalla *Pianta dei feudi di Licodia e sue pertinenze* (datata XVII secolo), conservata in Archivio storico di Catania, Fondo Benedettini, Corda 14-15. Una recente ricostruzione storico-archeologica-tecnica-ambientale sull'acquedotto licodiese è stata realizzata dal XXIII Distretto Scolastico di Paternò, titolata *Acquedotto Romano, Tratto ricadente nel territorio di Paternò*, Attività 1996/97, Santa Maria di Licodia 1997, *passim*.

come trainati, crebbero e si svilupparono anche i centri marittimi e orientali del distretto catanese. Questo territorio, nelle sue varie articolazioni, mantenne ed accrebbe la sua popolazione attraverso un processo di ruralizzazione, incrementando e migliorando ulteriormente le colture ivi praticate, in particolare il vigneto, ed espandendone, in uno ad altre, la coltura del lino e dell'allevamento dei bachi da seta⁸. Tale situazione richiese, ovviamente, attente ed accorte cure sia dagli operatori agricoli, nel fare buon uso delle loro capacità produttive e delle loro esperienze acquisite ed ereditate dai musulmani nella conduzione e coltivazione delle terre e nell'allevamento degli armenti, sia dalle istituzioni, le quali misero un insieme di principi normativi (consuetudinari) che sollecitati dal basso e cioè tanto quelli rivolti alla tutela della produzione agricola dalla invasione degli animali incustoditi o lasciati allo stato brado, quanto quelli tesi ad assicurare ai proprietari e possessori la riscossione dei «terraggi» o dei «lueri» (canoni o fitto) per i terreni o per i «magazeni» dati in gabella e comunque ceduti ad altro titolo, nonché quegli altri principi normativi rivolti a regolare i rapporti agrari del tempo.

2. Delineato il quadro d'insieme e tornando alle origini della fondazione del monastero di Licodia, Simone – figlio di Enrico – conte di Policastro e signore di Paternò, della famiglia aleramica, come altri, prima e dopo di lui, fecero⁹, concesse un così vasto tenimento e, di seguito, altri privilegi accordati ai benedettini¹⁰, tanto da creare e dare vita a una istituzione monastica,

⁸ Cfr. D. LIGRESTI, *Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1808)*, Milano 2002, p. 90.

⁹ Qualche tempo prima, nel 1137, da Enrico, conte di Policastro e signore di Paternò, venne concessa a Giovanni da Amalfi del Monastero benedettino di Sant'Agata la prioria della Chiesa di San Leone del Pannacchio (già esistente) e alcune terre a vigne situate in diverse contrade della Diocesi catanese. Nel 1156, da Simone di Policastro, figlio di Enrico, venne fondato «l'ospetalem et ecclesiam S. Nicolai, quae dicitur de Arena». Nello stesso anno, poi, la contessa di Collesano e Adernò, Adelicia, nipote del Conte Ruggero, fu istituito e costituito presso Adernò, in contrada Robore Grosso, il Monastero di Santa Maria de Robore Grosso (3 gennaio 1156) e fatta donazione alla chiesa di San Sepolcro (11 marzo 1160). Con privilegio di Ruggero II del 1200, confermativo del priorato del Monastero di Santa Maria de Robore Grosso, venne scritto: «Adelasia consanguinea nostra, que comitatum adernionis eo tempore de acquisitione paterna obtinabet et possidetat». Su Adelicia, cfr. C.A. GARUFI, *Per la storia dei secoli XI e XII*, «Archivio storico per Sicilia orientale», 1914, pp. 41-50. Il priorato di Santa Maria del Robore Grosso, ad opera dell'abate De Soris divenne pertinenza dell'Abbazia licodiese, con annessione dei feudi di Granieri, dell'Isola di Carobene e dell'isola Lanolina in Malta. Nel 1470, i pochi monaci residente ancora a Rovere Grosso atterriti dagli incendi dell'Etna e non solo lo abbandonarono definitivamente trasportandosi dietro la statua del Maria Santissima e gli altri sacri arredi nella Chiesa del Monastero di Licodia. La contessa Adelasia costruì, nel 1192, anche il Monastero di Santa Maria Valles Josaphat, in Paternò che in seguito fu aggregato al Monastero di Licodia. (Cfr. RECUPERO, *Storia naturale e generale dell'Etna*, cit., p. 204).

¹⁰ Tanti furono i privilegi accordati, in epoche diverse, al Monastero di Santa Maria di Lico-

con giurisdizione civile propria, insomma una sorta di stato all'interno del Principato di Paternò. Tutto ciò si fondava sul presupposto di continuare e consolidare lo Stato normanno, posto in essere e costruito dal Gran Conte Ruggero I, per rendere stabile la struttura politico-organizzativa, culturale, sociale ed economica, tesa a mantenere uno Stato che voleva essere (ed era), a un tempo, tollerante – per tutte le fedi, razze e lingue –, forte e umano, proponendosi, tra l'altro, come Stato moderno tra quelli europei¹¹, facendo della Sicilia un grande demanio, con esclusione dei grandi feudi, e pretendendo e ottenendo (specie con Ruggero II) da papa Urbano II – con la bolla *Quia prudentiam* del 1097 – l'*Apostolica Legazia*¹², in applicazione della quale i Normanni sovrintesero alla riorganizzazione del cristianesimo siciliano¹³ e ridimensionarono la religione musulmana che, in Sicilia, ancora vantava un certo seguito. I Conti di Policastro, Enrico prima e Simone dopo, per vero, furono i continuatori della politica normanna, e in particolare di quella di Ruggero II, anche con specifico riferimento alla zona meridionale dell'Etna. In questo quadro quel che spicca fu anche l'orientamento della chiesa che a Catania assunse una funzione di forza e prestigio, in cui il vescovo della diocesi, il benedettino Ansgerio (1091), del Monastero di Sant'Agata (e in successione di tempo e per aspetti diversi, il vescovo Maurizio [1126]), diede luogo alla costruzione di numerosi monasteri che cambiò visibilmente la geografia politico-amministrativa della zona sud del vulcano. La costruzione di tanti cenobi etnei, riteniamo, sarebbe molto riduttivo rilevarla solo e soltanto dalla volontà di «monaci desiderosi di vivere una vita appartata e lontana dal fragore della città»¹⁴, o votati all'eremitaggio¹⁵ quando era, invece, il frutto

dia. Una sommaria elencazione di essi vedila in LA MANTIA, *Consuetudini di Santa Maria di Licodia*, cit., pp. 7-8.

¹¹ Cfr. C.A. GARUFI, *Gli Alemarici e i Normanni in Sicilia e nelle Puglie, Documenti e ricerche*, nell'opera collettiva *Centenario della nascita di Michele Amari*, vol. I, Palermo 1910, p. 75; F. DE STEFANO, *Storia della Sicilia dal secolo XI al XIX*, Bari 1948, p. 7, ma anche G. CUCINOTTA, *Breve storia della Sicilia*, Messina-Firenze 1958, p. 38, e G. ZAGARRIO, *Storia della Sicilia dall'XI secolo ai nostri giorni*, Bologna (s.d.), p. 5.

¹² Sulla *Apostolica Legazia*, cfr. S. FODALE, *Il Gran Conte e la sede Apostolica*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello stato normanno* (Atti delle Settime Giornate Normanno-Sveve, Bari, 15-17 ottobre 1985), Bari 1991, pp. 25-42. Per un profilo storico della *Legazia*, cfr. F.G. SAVAGNONE, *Contributo alla storia dell'Apostolica Legazia in Sicilia. Uno scritto inedito del Fazello sulla monarchia. Su uno pseudo commento di Prospero Lambertini alla concordia benedettina*, «Annali del Seminario giuridico della R. Università di Palermo», vol. VI, 1919, pp. 144-194.

¹³ Cfr. I. PERI, *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII Secolo*, Bari 1978, p. 13.

¹⁴ Così A. MURSIA, *Abbazie, priorie e grangie benedettine a Catania e sul versante meridionale dell'Etna tra XI e XIII secolo*, «Benedictina», 2014, p. 74.

¹⁵ Cfr. P. SARDINA, *Tra l'Etna e il mare. Vita cittadina e mondo rurale a Catania dal Vespro ai Martini (1282-1410)*, Messina 1995, p. 29.

dall'intrigo politico e di potere e dalla voglia espansionistica e di dominio territoriale e patrimoniale dei vescovi-feudali, signori di Catania.

L'anzidetta concessione istitutiva di beni patrimoniali al Monastero dei Benedettini incarnava questo orientamento politico e religioso. Ciò delineerebbe la presenza di beni concessi in suffeudi (cioè dati in *servizio*); sistema, in uso allora, che consentiva ai feudatari di beni (demaniali) di un feudo maggiore – in questo caso il Principe di Paternò – di concederne parte in suffeudi¹⁶. Con diploma dell'agosto 1143, infatti, Simone, Conte di Policastro, nel concedere terre e vigne ai monaci benedettini così si esprimeva: «Propter quod dedimus tibi Monacho Hieremiae et omnibus qui erunt et imperpetuum Monasterium, scilicet, Sanctae dei genetricis licodiae una cum vineis et terris»; cioè affidava ai benedettini, e per essi al Cassinese Geremia, della Chiesa di Sant'Agata di Catania, nella certezza che questi e i suoi frati, nonostante indossassero l'abito talare, di trovare, nei monaci, uomini capaci, abili, attivi, professionalmente preparati e di vasta cultura. Come, tra l'altro (detto per inciso), seppero fare i monaci cistercensi – un ramo dell'Ordine monastico dei benedettini –, in tutte le regioni italiche ed europee, tant'è che il loro operato fu apprezzato non solo per l'attitudine all'evangelizzazione e al dialogo aperto coi contadini, ma soprattutto per l'impegno materiale, morale e culturale, che misero nell'affrontare i tanti problemi del quotidiano, tesi ad accrescere la ricchezza, a migliorare la situazione socio-economica, trasformando l'agricoltura, bonificando i territori e cambiando gli scenari del paesaggio agrario italiano¹⁷. Non da meno furono i benedettini, insediati in Sicilia, dopo la espulsione dei musulmani, essi dimostrarono di avere forti inclinazioni verso gli studi naturalistici, botanici e agronomici. E per ciò che attenne questa ristretta zona interna della Sicilia etnea essi non mancarono, mediante rapporti agrari «ibridi» di miglioramento agrario e fondiario, dai quali si svilupparono forme di possesso variamente garantito che si avvicinavano ora all'enfiteusi ora alla *locatio-conductio*, e con l'apporto del lavoro di garzoni e di salariati, di coloni e di contadini poveri, di dare un

¹⁶ Cfr. E. MAZZARESE-FARDELLA, *I feudi comitali in Sicilia dai normanni agli aragonesi*, Milano 1974, p. 13; ID., *Osservazioni sul suffeudo in Sicilia*, «Rivista di storia del diritto italiano», 1961, p. 118. V. anche DE STEFANO, *Storia della Sicilia dal secolo XI al XIX*, cit., p. 5; SAVASTA, *Memorie storiche della città di Paternò*, cit., p. 146.

¹⁷ Va notato che quando i signori feudatari non riuscirono, anzi non vollero neanche tentare di bonificare i vasti territori di cui disponevano favorirono «in ogni modo l'impianto di abbazie cistercensi», cfr. E. SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Bari 1972, p. 111. Sulle abbazie cistercensi, nel quadro dell'economia monastica, cfr. R. COMBA, *I Cistercensi fra città e campagna nei secoli XII e XIII*, «Studi storici», 1985, p. 237, nonché M.C. MAURI, *La costruzione del paesaggio agrario padano: la grangia di Valera*, «Studi storici», 1985, p. 263.

significativo e determinante contributo allo sviluppo economico-agrario, facendo della terra desolata e incolta una terra feconda, ricca e produttiva. Al Monastero benedettino, in funzione dell'intrapresa attività produttiva agricola, ma non solo per questa, era annessa una *grangia*¹⁸ – fattoria benedettina – strutturata con magazenì e casamenti vari per conservare i raccolti (frumenti, oli, vini), gli arnesi da lavoro, con impianti di trasformazione dei prodotti (trappeto, palmento), con cortili e mandrie per gli animali di bassa corte, il bestiame proprio e quello che veniva incarcerato, ove colto al danneggiamento delle colture agricole.

3. Le consuetudini in parola¹⁹ furono estratte, ovvero costituirono un'appendice di quelle di Paternò scritte in latino²⁰. Quelle di Santa Maria di Licodia, invece, furono scritte in volgare, sia per meglio essere comprese dalle popolazioni interessate e ciò sulla falsariga di quelle di Castiglione e delle Università a quest'ultima vicine. Non sarebbe da escludere che nei casali, luoghi essenzialmente agricoli, lontani dai centri acculturati o sedi di presidi aristocratici, si aveva poca cura del linguaggio ufficiale o di corte

¹⁸ Sulle grangie benedettine nella zona etnea, cfr. MURSIA, *Abbazie, priorie e grangie benedettine a Catania e sul versante meridionale dell'Etna tra XI e XIII secolo*, cit., p. 69 e ss. Le *grangie* comunemente furono considerate fattorie attaccate ai Monasteri benedettini. Per Giuseppe Recupero (*Storia naturale e generale dell'Etna*, cit., p. 205) erano delle cellette, ovvero degli ospizi per i frati, costruite – come nel caso del Monastero di Novaluce – accanto alla chiesa.

¹⁹ Le consuetudini licodiesi possono considerarsi consuetudini di carattere generale del Regno, appunto perché riprodotte anche in altri testi (cfr. G. LA MANTIA, *Su l'espressione «Consuetudini del Regno»*, «Archivio storico siciliano», 1921, p. 163); esse, in uno alle Formole, come informano F. e G. LA MANTIA, *Consuetudini di Santa Maria di Licodia*, Palermo, 1890 – ristampate con lo stesso titolo nel 1999, a cura dell'Amministrazione comunale di quel Comune, da cui di seguito citiamo – possono leggersi nel volume dal titolo *Compra di Paternò Catanese franco di gabella nel territorio di Paternò e sue pertinenze. Consuetudini di Paternò e Belpasso 1636* che trovasi presso l'Archivio storico di Catania, Fondo Benedettini, vol. XII. Queste consuetudini furono estratte da quelle di Paternò, «olim ratificati e confirmati dalla Regina Bianca, Signora di Paternò, ad istanza dell'Università [licodiese] nell'anno 1405, e doppo da don Francesco Moncada conte di Adernò e signore e primo Principe di Paternò [1550]. Di queste consuetudini ed *osservantii* essendo *l'amministrazione* delle cause civili in Licodia del Rev. Abbate di Santa Maria di Licodia e di San Nicola l'Arena, e dei suoi ufficiali, ed essendo il Monasterio di Licodia e li feghi nel territorio di Paternò, accioché l'amministrazione della giustizia alli me inquilini di quanto può spettare alle cause civili che puon tra lor succedere sia conformi alli statuti delle leggi ed a queste consuetudini fondati già sopra le leggi, ho dal libro di esse consuetudini cassato quanto ho per l'esperienza giudicato essere a ciò necessario, e distintamente al mio possibile scrittolo a memorie di futuri con alcune osservantii conforme alla ragione, e che s'osserveranno d'ogni intorno».

²⁰ Sulle consuetudini di Paternò, v. il testo di V. LA MANTIA, *Consuetudini di Paternò*, Palermo 1903; esse furono riprodotte anche da SAVASTA, *Memorie storiche della città di Paternò*, cit., *Appendice VI*, p. 370. Delle *Consuetudini di Paternò* esiste una copia edita dal Centro studi «Il confronto» di Catania, con la traduzione del testo latino in italiano. Il testo è senza indicazione dell'anno di pubblicazione. Una traduzione dal latino in italiano è stata approntata anche da B. e A. RAPISARDA, *Le consuetudini di Paternò*, Paternò 1978.

e si faceva largo uso del dialetto siciliano, spesso molto arcaico, e ciò si verificava anche nella redazione degli atti ufficiali. Le predette consuetudini licodiesi, appunto perché regole monastiche, si differenziavano da quelle di Castiglione, di Randazzo e di Linguagrossa, nelle quali esse vennero raccolte in più estesi codici, e da quelle di Vizzini, i cui capitoli furono scritti in latino, nonostante andasse largamente diffondendosi, anche nelle scritture pubbliche, la lingua siciliana²¹.

Nell'*hinterland* catanese e, quindi, nell'ambito del territorio sopra individuato ricadevano le università di Adernò (l'odierna Adrano) e di Casale dei Greci (Biancavilla), le quali non pare vantassero usi e consuetudini propri, codificati. L'una e l'altra Comunità sembra restassero fuori dalle discipline usuali o consuetudinarie, createsi o formatesi da costumi, usanze e tradizioni locali; la seconda Università, in particolare, ne era priva per la sua tarda fondazione (1488). Non per questo, in quelle comunità che erano senza regole feudali proprie, non vigessero norme – usi e consuetudini – che disciplinassero i rapporti socio-economici e civili fra i loro abitanti, potendole sempre richiamare, estrapolarle, copiarle, da quelle vigenti nelle comunità vicine, o importarle e praticarle *de facto* da altri luoghi della Sicilia. Anzi, sarebbe provato che «i baroni trasferendo [ad] altri il dominio di uomini, e di villaggi lor soggetti»²², trasferivano al tempo stesso le facoltà per amministrare e giudicare i loro sudditi.

Simone, conte di Policastro principe e signore di Paternò, avendo concesso nel 1143 al Monastero di Santa Maria di Licodia il potere, in sua vece, di fabbricare un casale e di popolare il territorio circostante (una delega alla *licentia populandi*), intese attribuire al predetto monastero anche quello che agli «uomini ivi abitanti [si] amministrasse la giustizia» civile²³, secondo le consuetudini altrove vigenti ed applicate (Paternò). Tutto ciò rientrava, in virtù delle prerogative feudali, nella legalità del tempo, nel quale a laici ed ecclesiastici, era consentito, nei loro domini territoriali, «amministrare giustizia». Dunque sarebbe lecito supporre che ad Adernò e al Casale dei greci²⁴, gli usi e le consuetudini risentissero l'influsso prove-

²¹ Sul punto LA MANTIA, *Consuetudini di Santa Maria di Licodia*, cit., p. 13.

²² R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, in *Opere scelte*, cit. p. 195.

²³ *Ivi*, p. 114.

²⁴ La fondazione del Casale dei Greci (Biancavilla), in contrada Callicari o Poggio Rosso, ebbe luogo – v. Privilegio del 27 gennaio 1488, concesso da Joanni Tommaso de Moncada, conte di Adernò, di Caltanissetta, di Augusta principe di Paternò, in M. GRECO, [Manoscritto] *Cenni sul vero sito dell'antica città d'Inessa e per incidenza si parlerà di Biancavilla per esser sita nel medesimo luogo*, stampato ora col titolo *Manoscritto di Michelangelo Greco*, a cura di A. Lanaia, Biancavilla 2009 (Appendice), p. 269; P. BUCOLO, *Storia di Biancavilla*, Adrano 1953 (Appendice 3), p. 168 –

niente da altre Comunità e più probabilmente da Catania e dalla contigua Paternò; anzi, da quest'ultima Comunità, certamente ne furono la facile estensione per propaggine. Tra l'altro, l'assunto può ritenersi più che verosimile, essendo la Contea di Adernò (Adernò, Centuripe e Biancavilla) appartenuta, sino alla sua vendita, ai Moncada, signori di Paternò.

Dalle consuetudini di Paternò, a istanza dell'università (monastica) licodiese, nel 1405, furono estrapolate le *Consuetudini ed osservantii l'administratione della giustizia all'inquilini del Monasterio di Licodia nelle cause civili*, le quali, all'uopo delegavano l'abate alla nomina di un giudice col titolo di Baiulo. Quanto alle questioni di carattere amministrativo, ossia quelle più minute, erano affidate a un baiulo di grado inferiore²⁵, mentre le questioni criminali furono sempre riservate al sovrano o alle autorità – *iusticiarii* – a ciò destinate²⁶ e che, nel caso di specie, furono affidate alla giurisdizione paternese. Le consuetudini di Santa Maria di Licodia vennero, poi, ratificate e confermate (1405) dalla Regina Bianca di Navarra e ancora dopo confermate, su supplicazione dei giurati del «Monasterio», in data 12 giugno 1550, dall'illustrissimo don Francesco Moncada, conte di Adernò e signore e primo principe di Paternò.

Si ha da ritenere che se, ad istanza del Monastero e della comunità licodiese, fu avanzata la proposta (1405) di avere regole consuetudinarie proprie, ciò significa che la popolazione insediatasi attorno al Casale *de Fuddia*, sin dalla sua costituzione, come centro di aggregazione sociale, esprimeva una sua autonomia e praticava, nei vari rapporti sociali ed economici con se stessa e con l'istituzione monastica, modi di comportamento e usi propri, quali espressioni di una tradizione locale, e che per quanto potessero essere influenzati da elementi esterni, esprimevano sempre una loro peculiarità. Tra l'altro a caratterizzare le consuetudini della istituzione monastica benedettina basterebbe porre mente al cap. 17 delle stesse, intitolato «Della ragione della doana» (decima). Dalla ragione (amministrativa) della «doana» emergono elementi significativi per confermare il carattere autonomo e finanziario di cui godeva il cenobio. Il Monastero, infatti, oltre a essere dotato di un immenso patrimonio fondiario, godeva di si-

dopo l'approvazione delle consuetudini di Santa Maria di Licodia dell'anno 1405 e prima della loro riconferma, a mezzo del pubblico strumento del 12 giugno 1550.

²⁵ Va detto che il Baiulo nel suo esercizio era assistito da un giudice di nomina regia e da notai perpetui e aveva la «facoltà di tassare le mercedi, punire le frodi dei venditori, dar mandato di non offendere alcuno, giudicare sulle questioni per danni nei campi» (cfr. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia dai tempi dei normanni sino ai presenti*, cit., p. 118, ma anche V. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, Palermo 1866, lib. II, p. 306).

²⁶ Cfr. R. CANCELILA, *Merum et mixtum imperium nella Sicilia feudale*, «Mediterranea. Ricerche storiche», 2008, p. 469.

gnificativi privilegi e anche di una certezza finanziaria che traeva sostanza, appunto, dalla «doana» che gravava sulle merci, vettovaglie, bestiame, ed altro, venduti entro il territorio del Monastero. Per tali vendite

tocca[va] tutta la Doana al baglio et al Monastero che sarà [di] grana 18 per onza; ma se lo partito [cioè l'affare si sarebbe concluso] fora del detto territorio, e qui [avveniva] la consegna, si paga[va] meza doana, che sarà [di] grana 9 per onza, e di detta doana niuna persona [sarà] esente, perché la doana è[ra] della chiesa; li citatini solamente sono esenti, quando però comprano per uso loro e loro arbitrii, ma circa il fromento, l'orgio ed altri legumi si paga[va] solamente g[rana] 5 per salma di nescitura²⁷.

Oltre alla Doana, la «sacristia» del Monastero percepiva emolumenti per la permanenza forzata nella mandria (incarceramento) degli animali appartenenti agli adornesi o ai greci, che era di tarì 1 e 10 grana per capo (cap. 16) e incassava pure tarì 2 per l'inadempienza contrattuale, a danno del datore di lavoro, consumata da garzoni o da prestatori d'opera «a staglio» (cap. 22).

Le consuetudini *de quibus*, in tutte le sue parti e con le loro sfumature, sin dal 1405, come risulta da un documento della Regina Bianca di Navarra, moglie di Martino, il giovane re di Sicilia, e vicaria di lui, nel quale venne usata l'espressione «*rationabilis consuetudo universalis regni Siciliae*», dove l'aggettivo *rationabilis* ebbe a interpretarsi nel senso che la consuetudine era da considerarsi tale quando, appunto, possedeva il requisito del tempo memorabile, della sua costanza, mai interrotta, e della sua conformità a giustizia. Ed era ovvio che, la reclamata consuetudine, sia per il tempo memorabile trascorso dalla fondazione del monastero, che per il graduale, ma costante popolamento del casale possedeva i requisiti necessari per essere concessa.

4. Le consuetudini licodiesi²⁸, si è già detto, si differenziavano da quelle di Paternò non solo perché scritte in un volgare, molto italianizzato, ma anche per la materia trattata; esse intendevano regolare i danni cagionati da animali

²⁷ «Nescitura» (da nescitu), prodotti della terra di varie qualità, cioè misti.

²⁸ Nell'espone le nostre considerazioni sui singoli capitoli delle consuetudini, facciamo ciò sul testo di Francesco e Giuseppe La Mantia, tal quale pubblicato dall'Amministrazione comunale di Santa Maria di Licodia, con l'avvertenza che i detti capitoli saranno in larga parte riprodotti nel testo originario, ossia in siciliano, apportando ove necessario qualche specificazione o chiarimento, che sarà inserita in parentesi tonda. Inoltre tentiamo, per quanto è possibile, di confrontare le stesse con quelle d'altre Comunità etnee.

alla produzione agricola, che, tra l'altro, costituivano la parte più consistente dei capitoli; esse si occupavano, inoltre, della «doana», della quale si è accennato, della caccia, del taglio della legna, dei garzoni, dei salariati ad anno o a mese, delle terre affittate, del come rinunciare ai terreni seminati o maisi [maggesi], del pagamento del terraggio, della locazione dei «magazeni ed altri predii». Le consuetudini, in tutto 26, nella loro articolazione, possono definirsi un piccolo trattato di diritto pubblico agrario locale misto a qualche frammento di diritto della locazione e del lavoro. Va notato che esse, per la parte sommariamente accennata (ossia la parte agricola) nell'*hinderland* catanese, ebbero, nel loro contenuto sostanziale, tanta analogia, con le consuetudini delle altre Comunità²⁹. Tuttavia, alle consuetudini licodiesi furono aggiunte le cosiddette «Formole» – *Formae actum Curiae di Licodia* – delle quali 13, furono scritte in latino, come era in uso negli atti giudiziari del tempo³⁰, mentre 4 – ossia le formule 13[^], 14[^], 15[^] e 16[^] –, furono scritte in volgare. Altrettanto in volgare furono scritte le formule 18[^], 19[^] e 20[^], relative ai diritti, o ragioni, ai compensi da erogarsi al Padre Maggiore del Monastero, al Notaio e al Baglio, per ogni comandamento, atto, pedaggio, ecc. da loro compiuto. Le Formole, nella pratica, assunsero un'importanza a sé, nel senso, che mentre nelle consuetudini delle altre Comunità faceva-

²⁹ È il caso di notare che il Cap. I° delle consuetudini di Paternò (cfr. LA MANTIA, *Consuetudini di Paternò*, cit.), venne ripreso dall'omologo capitolo dalle consuetudini di Catania, dal titolo *De jure pali et probacione damni dati*, corrisponde al cap. I delle consuetudini, scritte in volgare, di Castiglione di Sicilia (cfr. su Castiglione, V. LA MANTIA, *Consuetudini delle Città di Sicilia*, Palermo 1862, pp. 52-85, ripubblicate in un testo completo in *Il propugnatore*, 1883, con titolo *Le consuetudini siciliane in lingua volgare* e più di recente v. A. MANITTA, *Capitoli, consuetudini di Castiglione di Sicilia e in appendice Randazzo e Linguaglossa*, Castiglione di Sicilia 2008) e di Randazzo (cfr. V. LA MANTIA, *Consuetudini di Randazzo*, Palermo 1903, nonché MANITTA, *Capitoli, consuetudini di Castiglione di Sicilia e in appendice Randazzo e Linguaglossa*, cit., p. 76). Le consuetudini di cui al Cap. I°, scritte in volgare, differiscono da quelle di Santa Maria di Licodia, per essere state compendiate in un unico capitolo e diviso in paragrafi; mentre quelle di Licodia furono stilate in 16 capitoli, con specifici titoli, l'ultimo dei quali venne riservato a *Delli animali delli Adornesi e suo territorio* (della Contea). In capitoli diversi e con specifici titoli, sulla falsariga di quelle di Licodia, sebbene sparse all'interno dell'intero testo delle consuetudini, furono predisposte quelle di Linguaglossa (o Linguagrossa come riportano i La Mantia e) sulle quali cfr. F. e G. LA MANTIA, *Consuetudini di Linguagrossa*, Palermo 1897.

³⁰ Trattasi delle formole di rito necessarie per la esecuzione di determinati atti pubblici e cioè: 1. Forma executionis pro quolibet debito; 2. Forma quindenae simplicis; 3. Forma quindenae sine executione; 4. Forma licentiae bannitionis pignoris; 5. Forma notae bannitionis pignoris; 6. Forma notae adiudicationis pignoris; 7. Forma adiudicationis quando pignus adiudicatur creditori; 8. Forma termini ad redimendum pignus; 9. Forma termini qui datur quando ponuntur experti; 10. Forma termini qui datur ad probandum; 11. Forma assignationis animalium loco mandrae etc.; 12. Forma authenticae; 13. Forma bannitionis tauri; 14. Forma della fede seu pandette facti [deu P.] Maggior per li animali carcerati, per farli bandiare alli lochi soliti; 15. Forme di pandette in altro modo; 16. Forma della fede per il [Patre] Maggiore alla Corte che sono stati banditi; 17. Forma electionis Iudicis vel assessoris pro causis vertentibus inter inquilinos feudorum nostrorum Monasterii S. Mariae de Licodia, quando non fit per notarium publicum sed per Maiorem dicti Monasterii.

no parte integrante delle norme legislative del Regno, in quelle licodiesi le Formole costituivano una sorta di appendice a queste, o meglio una sorta di regolamento di tipo procedurale.

5. La tutela delle produzioni agricole, nell'ambiente isolano del tempo, apriva il testo delle regole municipali della quasi totalità delle Comunità siciliane³¹. Ma se si rivolge lo sguardo al territorio del Monastero di Santa Maria di Licodia, la tutela della produzione agricola assume una sua rilevanza peculiare. Si è già detto che la zona interessata, per la sua posizione geografica e la quantità di acque disponibili consentì all'uomo di cambiare il paesaggio naturale e di costruire un paesaggio agrario a sua dimensione. La coltivazione della vigna, dell'oliveto, di «giardini» (aranceti, piante di particolare), di orti, di seminativi, permise di avere produzioni pregiate e granaglie sufficienti, tali da dare lustro e tanta ricchezza a una zona dell'entroterra catanese. La presenza di predii (poderi) «chiusi» o «serrati», da muri in pietra «a secco» o da fossati, o aperti che fossero, cioè senza alcuna cinta protettiva, dà il senso di una elevata sensibilità culturale di quella popolazione e della formazione di una classe sociale, ancora *in nuce*, di «massara»³², di coloni e di contadini, che produsse non soltanto per il proprio autoconsumo, ma anche per i mercati dei vicini centri urbani. Dilettarsi a impiantare «giardini», che producevano frutti deliziosi, attraverso processi di irrigazione che presupponevano la costruzione di rudimentali canali «catusi» e «saje», di strumenti per sollevare le acque, con le «norie» o «senie», e di raccogliere in apposite vasche in muratura, le cosiddette «gebbie» – tutti termini di araba memoria³³, tuttora correnti nel linguaggio comune –; acque da essere utilizzate nel periodo estivo e nei momenti di particolare criticità, era indice di quanto senno dominava gli agricoltori del tempo. Questi accorgimenti tecnico-pratici segnarono la tendenza di un avanzato, concreto orientamento socio-politico e culturale che, grazie anche alle competenze e alle esperienze dei frati benedettini, permisero di affermare un nuovo modo di intendere l'agricoltura. Per non dire poi dell'esistenza anche di una prosperosa pastorizia tenuta allo stato brado

³¹ Danni alle colture agrarie furono previsti non solo dalle consuetudini di Catania, Paternò, Castiglione, Linguaglossa e Randazzo, ma anche quelle delle comunità di Siracusa, Noto, Lipari e Vizzini (cfr. V. LA MANTIA, *Consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1862, pp. 93, 103, 118).

³² Cfr. D. VENTURA, *Masserie e mulini. Strutture produttive nella Sicilia moderna*, «Rivista di storia dell'agricoltura», 1990, n. 2, p. 326.

³³ Vedi le relative voci G.B. PELLEGRINI, *Gli arabismi nelle lingue neolatine con speciale riguardo all'Italia*, vol. I, Brescia 1972, cfr. pure S. SCROFANI, *Sicilia utilizzazione del suolo, nella storia nei redditi nella prospettiva*, Palermo 1962, p. 36.

dalla quale, in qualche modo, occorse, mediante le sanzioni previste dalle consuetudini, limitarne lo sconfinamento verso i poderi o «chiuse» a danno delle colture agricole.

5.1. Ora, non può escludersi che i danni cagionati dagli animali alle produzioni agricole oltre a tutelare il diritto del privato danneggiato, mediante un procedimento diretto, avviabile, su segnalazione di parte o su iniziativa del baglio³⁴, dall'Amministrazione del Monastero, proteggeva anche e soprattutto l'interesse generale del territorio, ricadente sotto la giurisdizione del medesimo. Le consuetudini licodiesi (cap. 1) presero in considerazione i danni prodotti dagli animali «alieni» ai «giardini», agli orti, agli oliveti e alle vigne, e anche al «seminerio», ossia ai terreni coltivati alla cerealicoltura³⁵. Per avere contezza dei danni alle colture bastava la testimonianza di una persona idonea, di età superiore ai 14 anni, o il giuramento di chi aveva preso in custodia gli animali «alieni» e li aveva consegnati al baglio perché li incarcerasse «nella mandra» del Monastero, affinché il danneggiato potesse essere soddisfatto, cioè avere «la pigliata», ossia l'equivalente risarcitorio, del danno sofferto, nella misura fissata dalla consuetudine³⁶. «Le ragioni dell'accusa [ovvero il risarcimento del danno] da e per ogni animale grosso³⁷ fin al numero di quindici [era di] grana 10 per testa, e dalle 15 capi [in su] tarì 7 [e] 10 grana; ma delle pecore e capre e d'altri animali minuti fin numero di 150, si habia grano uno per testa, e se saranno più debia havere tarì 7 [e] 10 grana». Ove «il patrone delli animali (...), offerendosi di pagare il danno o dando idonea plegeria³⁸, ovvero pegno innanti (prima) [che] li consegnino al patrone detti animali», era esonerato dal pagare la «ragione di mandra».

Al rigore della consuetudine per la difesa della produzione agricola, vi faceva da contrappeso la tutela del denunciato, presunto proprietario degli

³⁴ Baglio = Guardia del monastero, mentre, più in generale, *Baglio* sarebbe da considerare un capo con funzione di polizia e *Ballivus*, un magistrato addetto alle cause civili di qualunque valore e genere (cfr. ITALIA, *Sicilia feudale*, cit., p. 332).

³⁵ V. La Formola 19 sebbene riferita alla *Forma bannitionis tauri* può ritenersi disposizione estensibile anche alla generalità degli animali «alieni» e non che producono danni alle colture agricole.

³⁶ Analogamente, ma con qualche lieve differenza, alle consuetudini delle altre Comunità.

³⁷ Per capo grosso (cap. 4) si intendeva quello che aveva compiuto un anno, ancorché non era ancora «mercato» (marchiato o segnato ai fini di essere riconosciuto). Analogamente le consuetudini di Castiglione di Sicilia, cap. 1, § 5, Linguaglossa, cap. 7, Catania, cap. 1, § 1, Paternò, cap. 1, § 3, mentre quelle di Randazzo consideravano grosso quello che aveva trascorso il mese di agosto «primu da viniri, poy complitu lu annu».

³⁸ «Plegeria» o «Peggeria» = malleveria: assunzione di garanzia personale dell'obbligazione altrui.

animali (cap. 2); infatti, ove ci fosse stata un'indebita accusa, resa da idoneo testimone o da chi avesse giurato che gli animali presi e consegnati al baglio, per essere incarcerati – *de jure pali* – appartenessero a qualcuno ben individuato, e tale denuncia poi si fosse dimostrata non veritiera, l'accusatore soggiaceva alla pena di «dare al baglio la ragione di detta accusa o denuncia, e di essere punito ad arbitrio del giudice».

5.2. Il capo 5 delle consuetudini venne titolata «del danno fatto alli campi et all'arie» [aia]. È da rilevare che nonostante nel titolo erano previsti danni «alli campi», nel corpo della consuetudine 5, di codesti danni, non v'è alcuna traccia. L'articolo, infatti, si intrattiene, specificamente sui danni «all'arie», costituendo, una tipologia di danno a se³⁹. Analizzando il contenuto del cap. 5 si ha da notare che per danno «fatto alli campi e all'arie» si intendevano quelli prodotti dagli animali «nelli timogni (bighe) [e] nell'arie».

Di tali danni, al momento del loro risarcimento, doveva tenersi conto delle determinazioni fissate già «dalli massari prattichi», nel senso che ove «non si hanno ancora incominciato a pisare⁴⁰, l'animale grosso o minuto che sia in tempo di notte o di giorno ci [anda]va a mangiare [era] tassato [per] il danno [arrecato] mondelli dui (due) per testa, ancorché non ci avesse pigliato un boccone, o con guardia sia l'area o senza guardia». Viceversa se il titolare dell'aia avesse iniziato a «pisare» qualche «gregna» (covone) e, quindi, nell'aia vi si trovasse paglia, frumento od altro, egli era tenuto a «guardarsela» (vigilare) sia di notte che di giorno, con la conseguenza che ove l'animale veniva a trovarsi nell'aia e producesse danni, il padrone dell'animale non era tenuto a pagare «danno nessuno», «ma se l'animali per quel mangiare di quel formento o altro che sia in detta area vi morisse, perché il patrone dell'area mancò della debita guardia alla sua area e[ra] tenuto pagare l'animali al suo patrone, e così tra massari si ha deciso et e[ra] in osservanza». La consuetudine prende in considerazione due ipotesi di danno: quello prodotto prima dell'inizio della «trebbiatura», quando i covoni si presume erano ancora sparsi nel podere o raccolti nell'aia, e per-

³⁹ I danni nell'aia erano previsti nelle consuetudini di Catania, cap. 1, § 4, secondo periodo, Paternò, cap. 1, § 4, Linguaglossa, cap. 10 e Randazzo, cap. 1, § 1. Nelle consuetudini di Castiglione di Sicilia tali danni erano indicati nel cap. 1, § 1, ma una specifica normativa era prevista nel § 8.

⁴⁰ Pisari = battere i covoni sull'aia per sgranare il frumento o altro cereale (v. *Voce*, in *Vocabolario Siciliano-Italiano illustrato*, testo di Antonino Traina, Palermo, 1974). Se l'operazione di *pisari* veniva fatta a mezzo cavalli o similmente, essa corrisponderebbe all'attuale termine *trebbiare*, se l'operazione, invece, era compiuta con la correggia, il termine equivalente sarebbe *correggiato*, un antico arnese rustico che serviva a percuotere i cereali da sgranare, distesi sull'aia.

ciò affidati alla pubblica fede e quello ad avviata «trebbiatura», il cui luogo – l'aia – si presume avrebbe dovuto essere costudito o, «guardato» dal padrone, oltre che per l'invasione degli animali anche dai possibili ladri. Ma la consuetudine metteva in evidenza un altro aspetto non secondario: il ricorso all'uso comune delle popolazioni locali che, nel caso di specie, la misura del danno per la morte dell'animale era «determinata dalli massari pratici», i quali così avevano «deciso et è[ra] in osservanza». Occorre notare che l'uso, che non era una norma codificata, come la consuetudine, ma soltanto una prassi consolidata o, comunque, suggerita da un gruppo di «massara»⁴¹ che aveva peso nell'ambiente del casale.

5.3. Le consuetudini regolamentavano il caso di animali entrati in «lochi serrati» o chiusi, con muri, fossi, siepi, ecc. (cap. 7). Le vigne, i «giardini», gli oliveti ed altri luoghi che trovansi «chiusi di muri e di fossati» che venivano invasi da animali

ancorché non facessero danni, habia da pagare il patroni di detti animali l'accusa al baglio ed altro tanto al padrone del predio; [restava] servata a detto padrone la electione dell'accusa, o del danno, [sempreché il padrone del predio avesse già] dichiara[to] quali lochi intendersi chiusi li quali haviranno solamente doi (due) passi, ch[e] talmente siano serrati ch[e] un boi (bue) impastorato non ci possa entrare⁴².

L'invasione di animali di un predio veniva sanzionata anche quando non fosse stato prodotto alcun danno. Tale intromissione dava luogo ad una sanzione pecuniaria, la cui misura non era determinata in favore sia del baglio che del padrone del predio. Tuttavia, al padrone del predio era riservata la facoltà [electione] di denunciare il padrone degli animali al fine di farsi valutare e risarcire l'eventuale danno subito, ma ciò presupponeva che il padrone del predio avesse già reso noto che il predio fosse da considerarsi chiuso nel rispetto delle condizioni fissate dalle consuetudini.

⁴¹ In argomento, cfr. VENTURA, *Masserie e mulini. Strutture produttive nella Sicilia moderna*, cit.

⁴² Questa consuetudine va posta a confronto con quella di Castiglione di Sicilia, cap. 1, § 2, con quelle di Catania, Cap. 1, § 7, e di Paternò, cap. 1, § 6. Deve notarsi che mentre nella consuetudine di Castiglione di Sicilia era fissato in grana 10 per animale il *quantum* da pagare al baglio, nelle altre università citate il *quantum* non era fissato. In tal caso certamente vi soccorreva l'usatico, nel senso che valeva l'uso già stabilito dalla prassi, ossia «dalli massari pratici».

5.4. Sulla medesima scia fu scritta la consuetudine n. 8, titolata «del danno ai predii nel tenimento di alcuna mandra»⁴³. Detta consuetudine prendeva in considerazione il caso in cui «[qu]alcuno [avesse] vigne, giardini, oliveti e simili predii, o seminati nel tenimento [adiacente ad un] mandrile (ovile) di pecore, porci e vacche, et apparirà danno nelli predicti predii o seminati, e costirà [che] il danno esser stato fatto per li tracirati (tracce) di quelli animali». In tale ipotesi «il danno sia soddisfatto dalli detti patroni di detti animali, e li guardiani (pastori, salariati imprudenti) dopo siano obligati sopra il loro salario soddisfare il loro proprio patrone». La consuetudine si commenta da sola. La responsabilità del danno rilevabile attraverso «li tracirati» veniva fatta ricadere *in primis* su chi aveva in custodia gli animali, ma il padrone degli animali doveva intanto soddisfare il proprietario (o gabellotto) del predio che aveva subito il danno. Il padrone degli animali, a sua volta, si sarebbe rivalso sul salario del curatolo imprudente che teneva in custodia gli animali e non aveva attentamente vigilato.

5.5. Sul «danno [prodotto dagli animali] di notte in luoghi beveratelli» o [biviratizzi], si soffermava la consuetudine al cap. 9. La consuetudine in parola stabiliva che:

Quanto di notti animali grossi o minuti faranno danno a lochi beveratelli (luoghi irrigabili), oliveti, giardini, orti e vigne aperti o chiusi che siano, et a seminati ancora beveratelli, siano tenuti li patrui delli animali alla solutione [risarcimento] di tutto il danno, dello quale danno fatto si stia al giuramento del patrone del loco; della solutione di detto danno sia tenuto esso patrone dell'animali a [corrispondere a] li bagli per ogni animali grosso di armento o domestico tarì 1, e se sonno animali minuti al baglio grano 1, et grano 1 al patrone del loco; se saranno però li animali portati alla mandra [del monastero] o accusati, ma entrandoci di giorno, si osservi come delli terreni non beveratelli.

5.6. Sugli «animali trovati in feghi (feudi) chiusi» si intratteneva il cap. 12. Detta consuetudine prescriveva l'ipotesi

delli animali ritrovati dentro li feghi a tempo che sono chiusi, se li feghi saranno cabillati [dati in gabella] o venduti, po' lo cabilloto [gabellotto] o lo patrone havendoli la prima volta cacciati [dal feudo] con testimoni, alla seconda scarneggiare⁴⁴, e

⁴³ Analogamente le consuetudini di Castiglione di Sicilia, cap. 1, § 12, Catania, cap. 1, § 8, Linguaglossa, cap. 14, Paternò, cap. 1, § 7, Randazzo, cap. 1, § 7.

⁴⁴ Scarnaggiare (o Scarneggiare), significava punire, uccidendo e togliendo parte della carne al bestiame che aveva causato danni alle colture agricole (v. *Voce*, in *Vocabolario Siciliano-italiano illustrato*, cit.). La consuetudine dello scarnaggiare, fino al Settecento, era praticata anche nella comuni-

tante volte che ce li trova pò scarneggiare. Ma se li feghi non sono venduti, per la prima volta l'ha da cacciare [il padrone] con testimoni, per la seconda con licenza del giudice ha da fare reprisaglia, e per la terza con la detta licenza po' scarneggiare, e per la quarta con nota pubblica la po' accollare al patrone dell'animali, e quando li troverà a guardia fatta, ogni volta può scarneggiare.

La consuetudine in parola prende in considerazione il «fego» (feudo) chiuso e non il podere (o la «chiusa») coltivato a vigne, giardini, oliveti ed altri luoghi chiusi da muri e fossati, di cui al cap. 7, che si presume condotto da un colono o da un piccolo conduttore. La pena comminata, infatti, è indicativa del potere assoluto di scarneggiare gli animali che stava in capo al gabellotto e al (neo) feudatario, i quali pare non avessero bisogno di ricorrere alla giustizia somministrata dal Monastero. Ma la rappresaglia, ovvero la pena di scarneggiare, era ancora più feroce e pesante, ove il feudo non fosse gabellato o venduto, ma rimasto nelle mani dell'effettivo titolare (che riteniamo era il Monastero); in quest'ultima ipotesi, infatti, lo scarneggiamento, dopo le precauzioni prese (licenza del giudice, e resa nota la intenzione del padrone del feudo), poteva essere ripetuto più volte.

5.7. Il cap. 13 regolava e sanzionava, invece, il «passare delli animali per dentro li feghi». La consuetudine in parola è da considerarsi norma integrativa della precedente (cap. 12) affidando ancora poteri più forti di rappresaglia al feudatario. Gli «animali tanto grossi come minuti havendo da passare da un loco ad altro per dentro feghi, hanno da passare per

tà di Castiglione di Sicilia. Tuttavia, di tale particolare pena non c'è più traccia nelle consuetudini di quella comunità, cap. 1, § 2, nel testo pubblicato dal MANITTA, *Capitoli, consuetudini di Castiglione di Sicilia e in appendice Randazzo e Linguaglossa*, cit., p. 88. Come ebbe a scrivere G.L. SARDO, *Compendio di tutte le cose memorabili della Città di Castiglione*, a cura di A. Manitta, Catania 1991, pagg. 137-138, tale tipologia di pena, nel Settecento, era praticata, anche a Castiglione; infatti, «li porci, che ritrovansi fidati nella parte del *fego chiusa* [sottolineatura nostra], possono liberamente pascolare nella parte aperta senza poter essere molestati, il bestiame però fidato nell'aperto non può in conto alcuno entrare nel chiuso, ed entrando può essere scarnagiato (e non scarnaggiato). Questo jus di scarnagiare, siccome in appresso si dirà, altro non è che se passeranno porci dall'aperto o d'altra parte, li patroni o guardiani della parte del fego chiusa possono uccidere un porco per ogni merco il giorno e se caderà nella parte chiusa s'acquista al padrone della glianda (o ghianna = ghianda, frutto della quercia, del cerro o del leccio). Se saranno pecore o capre, non possono esser uccise, ma il padrone della glianda della parte chiusa può segnarle col coltello all'orecchie facendoli uscire un po' di sangue, ed ove farà il sangue segnarlo con pietre, acciò poi il padrone della glianda si potesse pigliare quel bestiame che ha segnato come proprio quando li piacerà; avvertendo che non ne potrà segnare più d'uno al giorno, ed il segnale del sangue colle pietre serve per prova d'aver entrato colà il suddetto bestiame scarnagiato, affinché se li Giurati ad istanza della parte del bestiame scarnagiato vorrà mandare a vedere se il bestiame scarnagiato fosse entrato nella parte chiusa, il segnale dimostrerà se sarà stato nella parte chiusa o aperta. I bovi, vacche, giumente, cavalli, mule, baldovine [= *barduini* asine] ed altro bestiame grosso non può scarnagiarsi; ma competiscono [conferiscono] al padrone della glianda le ragioni di presaglia che sono tarì due per testa».

capo d'avanti senza fermarsi, ed hanno di avere per trazzera circa quattro canne di larghezza di strada, e fermandosi a pascere o allargandosi più del dovere si possi scarneggiare; né deveno passare per altra trazzera che per l'ordinaria, e passando per altro lo baglio possa carcerare detti animali, et po' conseguire per quelli la sua ragione [misura proporzionata al dovere giurisdizionale] di gr[ana] 10 per testa al numero di 15 delli animali grossi e se sono più di tarì 2 e così delli minuti grana 2 per testa fin alli 150, e se sono più tarì 2 [e] grana 10 overo il patrone li possi confiscare».

La consuetudine regolava la transumanza del bestiame – sia grosso che piccolo – da un pascolo ad altro; essa si effettuava su un percorso determinato: la trazzera – della quale tuttora esiste qualche vecchissimo muro – era larga quattro canne (m. 8,24). Il transito degli animali doveva procedere a certo modo, cioè con un «capo d'avanti senza fermarsi» che faceva da guida e con altri uomini ai lati e dietro che spingevano in avanti il bestiame. Agli animali non era permesso fermarsi e se ciò avveniva non era consentito farli pascere o allargarsi oltre i presunti argini della trazzera più di quanto, dal buon senso, era consentito, diversamente potevano essere «scarneggiati». Inoltre gli armenti non potevano transitare da una (l'ordinaria) ad altra trazzera, pena il loro incarceramento – *de jure pali* – e l'obbligo per i trasgressori di pagare al baglio la cosiddetta «ragione», ma non era escluso che gli animali pascolanti e transitanti, per l'occasione, potevano essere «confiscati» dal padrone del feudo.

5.8. Altra consuetudine (cap. 14) trattava dello «scassar dell'animali in lochi senza muri o fossi».

Quando sono l'animali di patroni in un loco di pascolo, s'hanno da guardare a guardia fatta da li patroni loro per non entrare a l'altra parte, e se la prima volta li saranno cacciati, e per la seconda con testimoni detto, per l'altre volte si po' dal baglio ricevere l'accusa e come legittimi tiene. Et nota che lo baglio non deve ricevere accuse di bestiame grossa o minuta più che per due accuse l'una con l'altro insieme.

Il caso regolato riguarda quelle ipotesi in cui gli animali venivano portati in pascoli aperti, di uso civico, nei quali i predetti animali andavano guardati a vista per evitare che i medesimi invadessero pascoli, che sebbene non recintati con muri o fossati, erano ritenuti chiusi.

Oltre ai danni appena descritti, le «formole» includevano anche quelli eventualmente prodotti dai «tauri» (tori) erranti allorquando invadevano feudi, chiuse, giardini ed altri luoghi ricadenti nel territorio del «Monaste-

rii di Santa Maria di Licodia e Santo Nicola l'Arena», la cui amministrazione (e giurisdizione), come ricordato, era affidata al primo Monastero. Di questi eventuali danni la Formula 13 non prescrive una vera e propria sanzione pecuniaria per risarcire il danno patito da alcuno; essa dettava, invece, il modo come doveva essere redatta la *Forma bannitionis tauri*, cioè il bando pubblico e il contenuto di esso, per poi essere «battuto [pubblicato] nello loco solito di detti feghi». Secondo la Formola in parola, il toro, prima della pubblicazione del bando, in presenza di testimoni, doveva essere cacciato via dal luogo dove era stato trovato. Dell'atto di cacciare il toro, da ripetere per tre volte, si doveva informare la Corte del Monastero. Dopo avere intimato, per mezzo del bando pubblico, il presunto padrone del toro, ovvero

non si sapendo lo patrone [dopo che sia] stato battuto bando pubblico nello loco solito di detti feghi che fu al termine di giorni quattro, quello si dovesse raccogliere e non lasciare andare, e stante lo detto patrone non havere curato lo detto termine né poi quello raccogliersi (riprendersi il toro), [su] istanza, delli suddetti Monasterii et inquilini, gabelloti et affittuari delli feghi et chiuse e per lo loro interesse si [rilasciava agli instanti] licenza per ordine del R.P.N. Maggiore del detto Monastero di Licodia, li suddetti inquilini, gabelloti et affittuari delli feghi et chiuse e qualsivoglia altra persona a chi toccasse interessi, che ritrovando detto tauro in detti [luoghi] danneggiasse detti seminati, erbaggi et altre cose, possano quello estirpare [carne e] con darli ogni sorta di ferite, et iandio ammazzarlo, senza incorrere in pena alcuna⁴⁵.

6. Le consuetudini licodiesi dedicarono il capitolo 16 agli «animali delli Adornesi e suo territorio», ovvero all'invasione degli animali appartenenti ad allevatori (o proprietari) adornesi o, comunque, della Contea di Adernò, confinanti con i territori licodiesi dei benedettini. Quando le consuetudini licodiesi del 1405 furono riconfermate da don Francesco Moncada (1550), come ricordato, subirono qualche lieve aggiustamento per adeguarle alle nuove situazioni che nel contempo si erano determinate. La 16^o consuetudine, infatti, trattava, sin dal titolo, solo «delli animali degli adornesi e suo territorio», ma sicuramente comprensivo anche di quelli della contrada «bella e gradevole», detta «*in rures Callicaris et fego russo*⁴⁶,

⁴⁵ Qui la Formola 13 riprende, senza menzionarlo, l'atroce termine «scarnaggiare», di cui alle consuetudini capp. 12 e 13. Lo scarnaggiare era consentito effettuarlo non solo dai bagli dei Monasteri di Santa Maria di Licodia e di San Nicola l'Arena, ma anche dai gabellotti, dagli affittuari, dagli inquilini dei «feghi», e delle «chiuse» e inoltre da «qualsivoglia altra persona» che fosse toccata in un suo interesse.

⁴⁶ C.A. GARUFI, *Patti agrari e comuni feudali di nuova fondazione in Sicilia. Dallo scorcio del secolo XI agli arbori del Settecento*, «Archivio storico siciliano», 1946, p. 16.

ora Biancavilla. Nel testo della consuetudine n. 16 risalente al 1550 venne introdotta, sin dal primo rigo, una modifica che riconosceva già la presenza, all'interno della Contea, della Comunità dei greco-albanese del Casale di Callicari (Biancavilla). Il territorio assegnato ai coloni greco-albanesi, da est, era separato da quello appartenente alla giurisdizione del Monastero licodiese, solo da un torrente che restava asciutto tutto l'anno, per cui lo sconfinamento degli allevamenti di «pecore, capre, ciavarelli, agnelli, porci e vacche», non era difficile, non trovandovi alcuno ostacolo. Il sistema dominante, tipico e tradizionale, che vigeva nel territorio del Casale dei greci era quello della coltura estensiva dei latifondi. Tale sistema, fondato sulla «masseria», richiedeva uno sviluppo della pastorizia⁴⁷ che si alternava con la cerealicoltura e, di conseguenza, si differenziava da quello del Monastero, improntato verso colture arboree e arbustive, le quali risultavano più attraenti, perché brucabili, per lo sconfinamento degli animali. In considerazione di ciò sembra che la consuetudine *de qua* risulterebbe più severa, non permettendo possibili mediazioni; infatti gli animali degli adornesi o dei greco-albanesi, colti in flagranza di danno, dal baglio o da un gabellotto, venivano condotti nella «mandra del Monastero» e li «incarcerati» e si infliggevano ai proprietari degli stessi sanzioni più pesanti, tranne che gli adornesi o i greco-albanesi «fa[ceva]no loro arbitrii nelli territori del Monasterio» e, in tal caso, «si fa[ceva], come si sole[va] fare con li Paternesi».

La 16° consuetudine fu posta a fondamento dei rapporti (severi) tra Monastero e gli allevatori della confinante Contea di Adernò. Dal contenuto normativo di essa appare chiaro l'intento di frenare e sanzionare lo sconfinamento doloso o colposo degli animali nel territorio sottoposto alla giurisdizione dei Padri Cassinesi. Allorquando il baglio o un qualunque gabellotto di uno dei feudi del Monastero facesse rinchiudere gli animali nelle mandrie dello stesso, il proprietario degli animali, o chi per esso, per riaverli doveva mettere in atto un procedimento particolare e rivolgersi al giudice del cenobio licodiese. Per riavere gli animali, il proprietario doveva dimostrare con testimoni idonei, di anni superiori ai 14 anni, o con mercu (marchio) o per mezzo di altro segno compatibile, che quegli animali gli appartenessero. Il giudice accertata la proprietà degli stessi li consegnava al proprietario, e, per questo suo intervento, aveva diritto («li tocca[va]»), per ogni animale grosso, tarì 2 e grana 10, mentre era dovuto un tributo di tarì

⁴⁷ Come risulta, tra l'altro, dal Privilegio dell'agosto 1488. Cfr. anche GARUFI, *Patti agrari e comuni feudali di nuova fondazione in Sicilia. Dallo scorcio del secolo XI agli arbori del Settecento*, cit., pp. 40-41, nt. 4, il quale precisa che il tradizionale «sistema delle masserie sia continuato anche in tutti i latifondi dei nuovi comuni, però soltanto gli abitanti di Biancavilla, Contessa e S. Michele di Ganzeria vollero che questo diritto fosse riconosciuto per iscritto nei loro capitoli».

1 e grana 10 alla sacristia, oltre le spese per il mantenimento e la custodia degli animali per il tempo trascorso sotto tutela e sorveglianza, e al baglio «toccano le ragioni [compensi] dell'accusa o pigliata a mandra».

7. Le consuetudini non potevano non prevedere, poi, alcune regole procedurali. Una di queste, diremo di bonario componimento, era prevista dal cap. 3. Questo capitolo regolava il caso in cui il proprietario degli animali danneggiati, prima che gli stessi fossero consegnati al baglio, si offriva di pagare – *brevi manu* – il danno prodotto. In tale ipotesi bastava per riaverli prestare «idonea plegeria o sufficiente pegno». Il bonario componimento della eventuale lite esonerava il dante causa dal «pagare al baglio ragione alcuna».

Quando qualcuno andava «ad accusare (consegnare) al baglio animali, si domandi se [l'accusatore] se voli la ragione dell'accusa o del danno, e si domandi se ha testimoni della pigliata di detti animali, et non li havendo, li dia il giuramento; e ciò fatto si scriva al suo libro [tenuto presso la Corte del Monastero], con notare la bestiamme et anco il patrone, e che l'ha accusata alli tanti di detto etc. e dia allo accusatore il baglio la meta dell'accusa che è[ra] nella bestiamme grossa insino al numero di 15, grana 10 per testa, e da 15 in su tarì 3 [e] 15 grana, e delli animali piccoli un grano per testa; et esso baglio dopo si faccia pagare dal patrone delli animali tutta l'accusa che è di tarì 1 per testa come si disse sopra, oltre le spese di mandra». Se gli animali grossi, siano animali domestici e non di armento, per quanti essi saranno di numero dovrà pagarsi un tarì per capo, da dividere in grana 10 per l'accusatore e grana 10 al baglio. Si aggiunse poi che ove ci fossero «in un atto di accusa animali grossi di armento da quindici in sopra, e si troveranno di diversi patroni, all'accusatore toccherà solo tarì 3 [e] 15 grana et al baglio tarì 1 per capo» (cap. 10).

Quando gli animali venivano consegnati al baglio, essi non potevano essere restituiti al proprietario se questi non avesse dato «plegeria», e il giudice non avesse inviato un perito «arbitro», scelto dalle parti, per stimare il danno. In tale ipotesi il padrone degli animali doveva pagare immediatamente il danno senza alcuna dilazione ed era escluso ogni appello avverso alla stima del danno. Se il danno era stato causato «a vigne e giardini, ferraini (furraina⁴⁸), orti et altri frutti, [il danno doveva essere] pagato in pecunia numerata [ed era] esclusa ogni appellatione» (cap. 6).

⁴⁸ Il termine Ferraina [furraina] equivale ad indicare un miscuglio di alcune biade seminate allo scopo di mieterle in erba per darle da mangiare agli animali; v. *Voce*, in *Vocabolario Siciliano-Italiano Illustrato*, cit.

Il baglio non poteva ricevere alcuna denuncia, dopo il mese di settembre, per danni prodotti da animali nei feudi o in altri luoghi dei quali si è accennato sopra. Superato tale mese non si poteva più avanzare alcuna denuncia e pretendere alcun indennizzo, in ossequio a quanto si usava praticare a Paternò⁴⁹. Il cap. 26 precisava inoltre che se il danno ai seminati fosse stato prodotto dal momento della semina e fino al mese di marzo, esso doveva pagarsi «in zappulla» – cioè con una prestazione manuale, consistente in zappatura –, mentre per il danno prodotto dal 1° aprile fino al raccolto, si pagava «in formento et orgio (orzo) nelli primi raccolti»⁵⁰.

Per gli animali rinchiusi – o carcerati – nella mandria del Monastero, a chiunque essi appartenessero, dopo tre giorni integri di reclusione, su «licentia del Padre Maggiore» (cons. 15) veniva fatto «bandiare (o abbanniare =bandire) in Paternò e in Aderno»⁵¹, cioè nelle piazze fuori dalla giurisdizione del Monastero. «Scassati» (trascorsi) altri tre giorni veniva effettuata altra «bandiata», e se anch'essa risultava senza esito, il baglio poteva servirsi degli animali. Passati ancora altri 40 giorni ed effettuata altra «bandiata» resasi infruttuosa, il baglio doveva «mercare con lo mercu del Monastero» il bestiame incarcerato. Per ogni «bandiata» effettuata in Paternò e in Aderno per annunciare l'incarceramento dei detti animali, «il baglio pot[eva] andare o mandare» dei «bandiatori» (banditori) i quali percepivano, per il loro «travaglio», tarì 2 per luogo. Laddove si fosse fatto vivo il proprietario degli animali entro il «termine etiam d'anni» provando, come si conveniva provare, che fossero suoi, il baglio nel consegnare gli animali – lo faceva su mandato del giudice – annotando la decisione di scarcerazione che veniva consegnata alla Corte del Monastero. Per riavere gli animali il proprietario doveva rifondere tutte le spese di mandraggio, di foraggiamento, di bandiata e di pigliata, di rantaria – una sorta di multa che a Paternò era di tarì 7 e grana 10 –, ma se gli animali appartenevano ad un paternese, costui non pagava la rantaria, ma solamente le spese dianzi ricordate.

Gli animali rinchiusi nella mandria del Monastero (cap. 11), grossi o minuti che fossero, venivano alimentati secondo regole di nutrizione prescritte dalle consuetudini che ne garantivano la sopravvivenza. Il primo

⁴⁹ Cfr. Consuetudini di Castiglione di Sicilia cap. 1, § 9, Linguaglossa, cap. 10, Randazzo, cap. 1, § 3. Vale notare che in queste Comunità i danni si dovevano denunciare entro otto giorni da quanto il danneggiato era venuto a conoscenza dei predetti.

⁵⁰ Cfr. anche le consuetudini di Castiglione di Sicilia, cap. 1, § 7, Linguaglossa, cap. 9 e Randazzo, cap. 1, § 1, nelle quali alla frase «si paga in zappulla» furono adoperate, in Castiglione, quella di «a raxuni di jornada statim», mentre nelle altre due Comunità quella di «a raxuni di jornada incontinenti».

⁵¹ Il «Bandiare» (bandire) nelle comunità di Aderno e Paternò avveniva su licenza del padre Maggiore del Monastero, come attesta la Formola n. 15, titolata: *Forma di pandette in altro modo*.

giorno di carcerazione non spettava alcun trattamento alimentare. Dal secondo giorno fino all'ultimo giorno di detenzione gli animali dovevano essere abbeverati d'estate una volta al giorno, mentre d'inverno una volta ogni due giorni. Inoltre si davano, da mangiare, «due cofini (cesti) di paglia» per giorno e notte, per capo. Il costo dell'alimentazione fu calcolato per cofino di paglia grana 3 e per l'acqua grana 5, tanto per abbeverare una sola bestia quanto per abbeverarne 100. Per il mandraggio grano 1 per testa al giorno e grana 2 per notte. Gli animali minuti pagavano grana 3 per giorno e per notte. Si pagava, inoltre, un salariato e un mandriano per far pascere ed abbeverare gli animali.

8. Nell'intento di tutelare ancora la produzione, sia dall'invasione degli animali, ma anche dall'intrusione di persone nell'altrui proprietà, possesso e così via, le consuetudini sanzionavano coloro che venivano colti a «caccia con foretto». La consuetudine 18, infatti, era titolata «del pigliare in pena quelli cha cacciano dentro li feghi». Secondo tale regola ove qualcuno veniva sorpreso «in fragrante» (flagranza), in uno dei seguenti modi, cioè «si trova[va] col coniglio e lo foretto dentro la tana, o che uscito il coniglio, e preso, ovvero [veniva] trovato coglier[e] (tagliare) le viti innanti la tana, ma non lo ritrovando in uno di questi casi non [era] in pena». La consuetudine garantiva il diritto alla caccia, infatti, non era soggetto a sanzione chi cacciava con cani «et anco quello che caccia[va] con uccelli»⁵².

Una sanzione venne pure impartita nei confronti di chi tagliava legni verdi (cap. 19). Sembra che, sin dai tempi andati, c'era la propensione a tutelare l'ambiente agrario dalla devastazione inconsulta degli alberi boschivi o meno. La sorveglianza dei boschi, infatti, era affidata ad appositi ufficiali detti *capurales*. Occorre notare che, con riferimento alla zona oggetto della nostra indagine, re Martino I, qualche tempo prima (1396) dell'approvazione delle consuetudini *de quibus* (1405), in relazione alla tutela dei boschi, concedeva a tal Bartolomeo Perrone di Catania, la custodia del bosco di Paternò e l'*affidacionem lignorum mortorum ipsius nemoris*⁵³. Chi tagliava legni verdi (alberi o rami di essi), nel territorio del Monastero di Licodia,

⁵² L'esercizio della caccia era libero anche dalle imposte nel territorio assegnato ai coloni di Callicari o Casale dei greci, cfr. G. LA MANTIA, *I capitoli delle colonia Greco-Albanesi di Sicilia nei secoli XV e XVI*, Palermo 1904, p. 34.

⁵³ SARDINA, *Tra l'Etna e il mare. Vita cittadina e mondo rurale a Catania dal Vespro ai Martini (1282-1410)*, cit., p. 27. Sui boschi siciliani, cfr. P. CORRAO, *Per una storia del bosco e dell'incolto in Sicilia fra XI e XIII secolo. Prime note*, in *Il bosco nel Medioevo*, a cura di B. Andreolli-M. Montanari, Bologna 1988, *passim*, e per la legislazione in materia di boschi, cfr. R. TRIFONE, *Storia del diritto forestale in Italia*, Firenze 1957, pp. 39-48.

infatti, se fosse stato colto in fragranza era soggetto a una pena che non era nè corporale né pecuniaria. Il contravventore che «preso entro li feghi e con legni verdi, caricati [su un animale da soma] incorre[va] nella pena di far legni morti dentro li feghi»; cioè detto contravventore veniva punito con l'essere privato dal diritto di legnatico, previsto dagli usi civici.

9. «Delli garzoni allogati ad anno a mese», si occupava la consuetudine n. 20. Essa regolava un rapporto di lavoro concluso tra salariato (garzone) e padrone. Il padrone poteva licenziare, «per giusta causa», quando voleva il salariato. Per determinare la «giusta causa» nel licenziamento del salariato o garzone bastava il «giuramento del padrone», a condizione che questi avesse corrisposto il compenso per il «tempo servito». Viceversa ove il «garzone senza licenza del patrone si parti[va] fra il tempo della sua locatione, [era] tenuto a restituire al patrone tutto quello have[va] avuto per conto del suo salario, eccetto la vivanda e scarpe».

Ove nasceva contestazione sulla quantità del prezzo del «loeri (o lueri) di un predio (rustico o urbano), o del salario di alcuno garzone, per difetto di probatione fino alla somma di tari 15 sia creduto il giuramento del patrone, e di tari 15 fin ad onza una si stia al giuramento del locatore o di un testimonio idoneo». Qui la consuetudine 21 accomuna in un unico articolo due questioni diverse: il loeri (affitto o locazione) da pagarsi per il predio e il salario da corrispondere al garzone per il lavoro prestato da salariato. Le due problematiche sono diverse anche sotto il profilo della prova (probatione); infatti, nel caso del loeri (locazione), laddove il prezzo risultasse superiore a tari 15 fino a una onza, la prova poteva essere data col giuramento del locatore o da un testimone idoneo, mentre nel caso del prezzo del salario del garzone, fino a tari 15, bastava il giuramento del padrone⁵⁴.

Altra regola, pesante per il garzone, era fissata dalla consuetudine 22 la quale prevedeva, infatti, la duplicazione del «pegno o pena», ove il soggetto debole non avesse rispettato un dato rapporto. Il garzone «che si alloga[va] a giornata o a mese, o pigli[ava] opera a staglio [avendo preso] caparra e non andando a servire al tempo statu[i]to, [era] tenuto restituire al conduttore o patrone la caparra dopplicata, [ed era] tenuto alla pena di tari 2 alla sacristia, irremissibilmente, et della somma della caparra; e del tempo stabilito di andare a servire e non ci haverci andato si stia al giuramento del conduttore, purché la caparra data non passi un scudo, che passando [tale valore] bisogna[va] provarlo» diversamente.

⁵⁴ Cfr. Consuetudini di Catania, cap. 37, Paternò, cap. 46, Castiglione di Sicilia, cap. 53, Linguaglossa, cap. 49, Randazzo, cap. 33.

Viene spontaneo chiedersi: perché nelle contestazioni che nascevano tra padroni, proprietari o comunque possessori di beni, e inquilini, garzoni, salariati, la parola dei primi, anche se data con giuramento solenne, era creduta e presa in considerazione dal giudice? Nelle consuetudini (capp. 20, 21, 22, 25 ed altri) non si fa mai cenno alla parola che avrebbe potuto, in contraddittorio, dare la parte debole (inquilino, colono, garzone, salariato). La posizione di proprietario, di reddito o, comunque di ceto, anche nella istituzione benedettina di Santa Maria di Licodia, pure dedita alla preghiera e al Vangelo, aveva un suo peso ed era rispettata.

10. «Delle terre date in terraggio e delli maisi quando si ponno e come si devono rinunciare» fu il titolo, che trovava, tra l'altro, riscontro nelle consuetudini delle altre università. Il gabellotto «di terre havute in terraggio, nelle quali haverà fatto maisi (maggesi), ovvero seminato, [poteva] rinunciarl[e] al patrone, purché li maisi li renunciï fin alla festa di San Nicola alli 6 di novembre, e li seminati fin alla festa di San Giovanni a 24 giugno». Tuttavia, la consuetudine faceva un'eccezione, il gabellotto «non p[oteva] rinunciare le terre avute in cabella, perché in questo [caso] si [doveva] stare alli patti della cabellatione, e li seminati che si rinuncia[va]no si [dovevano] integralmente renuntiare tutti al patrone delle terre e non in parte». Rileviamo, in negativo, che per le consuetudini monastiche, il soggetto rinunciante era solo il «cabelloto», cioè colui che aveva concluso un rapporto di gabella con il monastero o con altro proprietario, escludendo ogni altro soggetto che avesse potuto concludere un rapporto (di subconcessione o di colonia) col gabellotto. Cosa diversa prevedevano, invece, le consuetudini paternesì, le quali consentivano «al colono *seu conductori terras burgensium*»⁵⁵ di rinunciare, nei tempi appena sopra indicati, alle maggesi e ai seminativi.

Per rinunciare alle maggesi e ai seminativi doveva esistere, indubbiamente, un rapporto agrario, spesso definito a «terraggio o gabella», per il quale si doveva pagare un affitto, o «terraggio» o «lueri»⁵⁶ (ovvero la decima). Un'apposita consuetudine – cap. 24 – ne stabiliva le modalità, secondo la quale:

⁵⁵ Cfr. Consuetudine di Catania, cap. 34, Paternò, cap. 43, Castiglione di Sicilia, cap. 50, Linguaglossa, cap. 47, Randazzo, cap. 30.

⁵⁶ Notiamo che, a differenza delle consuetudini di Santa Maria di Licodia, cap. 24, che recita «Come si hanno da pagare li terraggi», quelle di Catania, cap. 35, Paternò, cap. 44, (nonché quelle scritte in siciliano di) Castiglione di Sicilia, cap. 51, Randazzo, cap. 31, recano tutte la dicitura latina «Qualia et qualiter terragia terrarum dominis sint solvenda», mentre quelle di Linguaglossa, cap. 47 non recano alcun titolo.

Quello che [conduceva] terre in terraggio o in cabella e[ra] tenuto a pagare detto terraggio in vittuagli⁵⁷, e delli propri raccolti delle seminati in dette terre, quali che siano, e li d[oveva] pagare nel tempo delle raccolte, e li [doveva] portare al magazzino [del patrone] a sue spese e con giuramento che e[rano] delle proprie terre del patrone. Ma non pagando il terraggiere al suo tempo, [era] lecito al patrone, e possa nell'istesse terre o altrove senza licenza della Corte, satisfarsi delli soi terraggi con li propri raccolti delle sue terre, postposti tutti li anteriori creditori in virtù di qualsivoglia contratto.

Nelle consuetudini di Santa Maria di Licodia (e anche di Paternò) era prescritto che il terraggio, da corrispondere in natura (vettovaglie e frumento, orzo, ecc.) doveva avvenire al tempo della raccolta e doveva dal gabellotto essere trasportato al magazzino del proprietario (monastero) a sue spese e col dare giuramento che quanto corrisposto era produzione delle terre locate. Per quelle di Castiglione, invece, il gabellotto (o colono) doveva avvertire, notificando l'avviso, il proprietario, il giorno prima perché si presentasse, o inviasse qualcuno, per ricevere il terraggio, decima o gabella, ed ove il proprietario, o qualcun altro in sua vece, non si fosse presentato, il gabellotto procedeva, in presenza di testimoni, alla misurazione delle vettovaglie lasciando sull'aia la parte del terraggio, decima o gabella, spettante al proprietario. Laddove il gabellotto o colono non avesse avvertito il proprietario, il primo diventava responsabile ed era tenuto a pagare la ragione del terraggio o decima secondo le produzioni dei migliori terreni dei convicini e per la mancanza di ubbidienza era tenuto a pagare, ai giurati della Corte, la pena di tari 7 e 10 grana. I giurati, in questo caso, e questa era la regola di ferro, a prescindere da ogni altra considerazione, erano tenuti a curare gli interessi dei padroni delle terre.

11. Un'ultima consuetudine (cap. 25) della quale ci si occupa, statuiva «dello allogare magazeni ed altri predii»⁵⁸.

Il magazzino o casa allogata, ad anno per uso proprio di quello li alloga, non ci po' essere levato dal proprio patrone infra il tempo che ci l'ha allogato, eccetto che non servisse al patrone per suo proprio uso o che lo vendesse o che lo impignorasse o che lo desse in dote, [in tal caso] si [doveva] stare al giuramento del patrone. E se il patrone l'haverà allogato ad altri a lungo tempo, cioè d'anni cinque e più, offrendo quello che l'ha allogato darci il simile loere,

⁵⁷ Per *vittuagli* si intendevano frumento, germana, orzo e fave (cfr. *Voce*, in *Vocabolario Siciliano-Italiano Illustrato*, cit.).

⁵⁸ Cfr. Consuetudini di Catania, capp. 29-30, Paternò, cap. 37, Castiglione di Sicilia, cap. 46, Randazzo, cap. 26, parte II, Linguaglossa, cap. 43, parte II.

non ci può essere levato. Ma il magazzino o casa allogati a ragion di mese, [se] nel principio del mese per quattro giorni ci haverà stato, deve pagare al patrono tutta la mesata integra; o se infra il mese il luere, il conduttore non haverà renuntiato quel magazzino o casa che ha il loere, sia tenuto al luere del mese seguente, come havesse di novo allogato.

Il bene oggetto di locazione non poteva essere disdettato dal locatore per il tempo pattuito, tranne che il medesimo bene non servisse al locante per essere da lui utilizzato, o perché lo donasse o perché lo vendesse o perché oggetto di pignoramento. In certo senso era garantita la stabilità del locatario e vigeva allora una sorta di «giusta causa». Laddove, però, il locatario non avesse lasciato la cosa locata ad inizio del mese (almeno quattro giorni) egli doveva corrispondere il «loere» del mese e se il locatario non lo avesse lasciato infra il mese, era obbligato a pagare l'affitto anche per il mese successivo.

12. Si è soliti sostenere che, in generale, le consuetudini derivano dall'*usus feudorum*⁵⁹ e forse è anche vero, ma tale tesi non sembra attagliarsi alle consuetudini del Monastero di Santa Maria di Licodia e delle istituzioni benedettine⁶⁰. In Licodia le regole consuetudinarie ebbero la funzione primaria di tutelare la produzione agricola dalle invasioni degli animali «alieni» e non sono il derivato dell'*usus civicus*. Poche e persino irrilevanti, invece, furono le disposizioni in ordine ai rapporti interprivati di diritto civile, nonostante al Monastero venisse affidata la giurisdizione civile sugli abitanti del Casale; infatti, le questioni di diritto civile quali: successione, prelazione, dotali, disposizione e disponibilità dei beni immobili, mantenimento della prole, ecc. ricadevano nella giurisdizione civile ed era amministrata nel Principato di Paternò. Le consuetudini licodiesi, formatesi nel periodo precedente al XV secolo, come ricordato, furono scritte e rese note, per la prima volta, a seguito dell'approvazione della regina Bianca di Navarra, nel 1405. Esse interpretarono e continuarono a mantenere una eredità certamente positiva, cioè un sistema produttivo già avviato e fatto proprio dalla politica dei Principi paternesi, succedutesi nel tempo, ma soprattutto della politica ecclesiale (benedettina) che prestarono all'agri-

⁵⁹ C. GRASSI, *Motta Camastra e la Valle dell'Alcantara*, vol. IV, Catania, p. 62, cit. da MANITTA, *Capitoli, consuetudini di Castiglione di Sicilia e in appendice Randazzo e Linguaglossa*, cit., p. 7.

⁶⁰ Colui il quale ritiene che le costituzioni benedettine siano state compilate tra il 1360 e il 1375, è V. DI GIOVANNI, *Le costituzioni Benedettine in antico volgare siciliano esistenti nella biblioteca di S. Nicola l'Arena di Catania*, «Archivio storico siciliano», 1876, p. 535. Più in generale sui monasteri in Sicilia, cfr. C.A. GARUFI, *Per la storia dei monasteri di Sicilia del tempo normanno*, «Archivio storico siciliano», 1940, pp. 1-96.

coltura; codesto sistema che non fu mai statico, ma dinamico, e la terra etnea, che quel sistema inglobava in se, non fu soltanto terra destinata alla cerealicoltura, come Cicerone l'aveva descritta: «*cultissimus, ed quod caput est rei frumentariae*»⁶¹, ma terra feconda, ricca d'acqua, la quale dette luogo anche a pregiate colture (vivarie di frutta, vigneti, oliveti, orti, giardini), capace di dare elevati redditi⁶², che contribuirono a dare lustro, tanto da incidere e creare un paesaggio agrario armonioso e fascino da essere non da meno delle antiche forme del «giardino mediterraneo»⁶³. Non è fuor di luogo notare che le consuetudini dettero spazio notevole al vigneto; coltura che trovò modo di insediarsi proficuamente e da tempo memorabile, nei possedimenti del Monasteri di Santa Maria di Licodia e dell'aggregato Monastero San Nicolò l'Arena, a dimostrazione della valenza economica che assunse questa particolare coltura. Ciò poté accadere grazie alla concessione in enfiteusi di terreni da impiantare a vigneti, con case ad essi annesse. In ciò ebbe luogo anche una presenza sociale divaricata che faceva capo al vigneto, in cui accanto ai possessori a diverso titolo, comparivano non solo contadini ma anche artigiani, a seconda dell'usuale sistema di divisione della vigna proprio dei casali etnei.

Non è fuori luogo accennare, in conclusione, al travaglio politico dell'abate Iacopo De Soris, vicario del vescovo, in Santa Maria di Licodia (1340-1362), il quale nel suo quotidiano operare non mancò di dare lustro e prestigio al cenobio, mediante un processo, certamente previsto dalle consuetudini benedettine, e, in particolare, di un interesse di ordine economico, come può rilevarsi da una serie di documenti notarili. Documenti tutti volti all'allargamento patrimoniale (terreni, case, botteghe) e al dominio territoriale del cenobio, acquisendo donazioni e compiendo acquisti e permuta sia di terreni confinanti con i tenimenti dello stesso sia nei territori di Catania e di Paternò (contrade Ritondella, Finocchiarà), ma anche di magazen e botteghe nei centri urbani⁶⁴, che dettero al Monastero consistenza economica e finanziaria. A dare prestigio ai cenobi benedettini, intervenne, nel 1400 re Martino «il Vecchio», il quale consentì la facoltà di possedere beni senza limiti. In sintesi, fu consentito acquisire un immenso patrimonio fondiario formato, in prevalenza, da terreni seminativi, spesso arborati e da vigneti, i quali garantivano, ai Monasteri, una rilevanza primaria nella scena politica siciliana. In considerazione di ciò all'abate del

⁶¹ Così M.T. CICERONE, *Verrine*, I, cap. III.

⁶² SCROFANI, *Sicilia utilizzazione del suolo, nella storia nei redditi nella prospettiva*, cit., p. 49.

⁶³ SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, cit., p. 102.

⁶⁴ BIONDI, *Mentalità religiosa e patriziato urbano a Catania secoli XIV-XV*, cit., p. 166, che cita da ARDIZZONE, *I diplomi esistenti nella Biblioteca comunale ai Benedettini. Regesto*, cit., pp. 136-257.

Monastero di Santa Maria di Licodia spettava il diritto di sedere nell'antico parlamento siciliano, come membro del braccio ecclesiastico⁶⁵.

Le consuetudini licodiesi, anche per tutto ciò, sopravvissero ai normanni che, in generale, non furono grandi stimatori dell'agricoltura, agli svevi e agli aragonesi e al dominio catalano (1412-1713), il quale non fece prosperare in assoluto il settore, considerando l'insieme della Sicilia terra da rapinare, per approdare, poi, al dominio austriaco, savoiaro e borbonico, il quale non può certamente ascriversi come periodo migliore dei precedenti. Con la rivoluzione e la Costituzione del 1812, si aprirono nuovi orizzonti: la feudalità subì il primo decisivo colpo che la condusse verso la sua fine. Il nuovo assetto politico, dal quale sembrava trasparire un clima respirabile era tuttavia ancora afflitto da tormenti e da ostacoli duri a morire e non facilmente sormontabili che non favorivano l'avvio di una fase di progresso per la Sicilia, al fine di istaurare un ambiente nuovo e di discontinuità al modo di essere dei rapporti socio economici dell'Isola. In conseguenza di ciò anche le consuetudini, in generale, con gradualità, venivano superate da un sistema legislativo, non più municipalistico, ma statale; esse perdevano efficacia, anche se sopravvissero all'usura del tempo, in ordine ai rapporti posti in essere in un passato tanto remoto. Le consuetudini delle istituzioni benedettine, come quelle del Monastero di Santa Maria di Licodia, che non risentirono particolari scossoni dai vari domini succedutesi nei secoli, ebbero la loro fine con la soppressione e lo scioglimento delle congregazioni religiose del 1866⁶⁶. Il patrimonio del Monastero venne disfatto. Molti dei terreni furono acquistati da ricchi, mentre alcune salme di terreni (contrade: Mancusa Soprana e Sottana, Scannacavoli e il feudo Cavalieri) toccarono al Comune, il quale provvide a dividerle in 400 quote che vennero assegnate ai cittadini locodiesi. Ma questa è un'altra storia.

⁶⁵ Cfr. LA MANTIA, *Consuetudini si Santa Maria di Licodia*, cit., p. 10, nt. 27, i quali rilevano però che nella lettera di convocazione del Parlamento del 1341, ad essere convocato era l'*Abate S. Nicolai de Arenis*, cioè l'abate dell'antico Monastero di San Nicolò, nonostante quest'ultimo, sin dal 1205, dipendeva dal Monastero di Santa Maria di Licodia.

⁶⁶ Cfr. I.M. LARACCA, *Il patrimonio degli ordini religiosi in Italia. Soppressione e incameramento dei loro beni (1848-1873)*, Roma 1936, *passim*.